



COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO

***APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI***

SOMMARIO

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 6 Parametri
- Art. 7 Locali ed aree tassabili
- Art. 8 Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 Computo delle superfici
- Art. 10 Agevolazioni e riduzioni
- Art. 11 Esenzioni
- Art. 12 Tariffazione
- Art. 13 Classificazione dei locali ed aree
- Art. 14 Tassa giornaliera

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

- Art. 15 Denunce
- Art. 16 Accertamento e controllo
- Art. 17 Funzionario Responsabile
- Art. 18 Riscossione
- Art. 19 Rimborsi
- Art. 20 Sanzioni
- Art. 21 Contenzioso

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 Abrogazioni
- Art. 23 Norme di rinvio

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento adottato ai sensi e per gli effetti del capo III del Decreto Legislativo 15-11-1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito del Comune di Loreo.

Il Comune esercita con diritto di privativa le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica su suolo e nel suolo, recupero e riciclo dei rifiuti solidi urbani.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso.

Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993, con le modifiche apportate dalla Legge n. 549 del 28.12.1995 che sostituisce il comma 2, e istituisce il comma 3/bis.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio il Comune considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/1997. (da modificare con % tra il 5 o il 15%)

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa in tutto il suo territorio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle artigianali norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

- 30% per le officine meccaniche;
- 30% per gommisti;
- 30% lavanderia;
- 30% falegnamerie;
- 30% autocarrozzerie;
- 30% elettrauto;
- 30% autofficine.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del solo intestatario della scheda anagrafica. Per gli Enti, società, Associazioni e simili, aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti od Amministratori, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla Legge.

Per i Comitati e le Associazioni non riconosciute giuridicamente l'accertamento della tassa è di fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che li presiedono, rappresentano o dirigono nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla Legge.

Per le parti comuni del condominio di cui art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti, resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono tali parti in via esclusiva. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della

tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

La richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 Parametri

La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e dal costo dello smaltimento oppure, per i Comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni Categorie o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art. 7 Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione,

danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili.

Art. 8

Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza dell'uomo;
- soffitte, piccoli ripostigli, atri, scale, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;
- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi regolamenti, ordinanze in materia sanitari, ambientale o di protezione civile ovvero accordi internazionali riguardanti organi dello Stato esteri.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 9

Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a mq. 0,50 devono essere trascurate e quelle superiori a mq. 0,50 arrotondate a mq..

Le riduzioni delle superfici sono applicati sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 10

Agevolazioni e riduzioni

La tariffa unitaria è ridotta:

- 1) del 30% per le abitazioni con unico occupante;
Per ottenere la riduzione gli aventi diritto non devono presentare nessuna documentazione in quanto la riduzione sarà concessa direttamente dall'Ufficio tributi, vista la situazione anagrafica riferita alla data di emissione del ruolo principale;
- 2) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- 3) del 30% per le abitazioni con nuclei familiare che ospitano persone portatrici di handicap a condizione che l'invalidità accertata sia superiore 75% ed il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare non superi l'importo di € 25.822,84;
- 4) del 20% per gli utenti che effettuano compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Il compostaggio domestico è consentito:
 - in proprietà privata, ad una distanza di almeno 10 metri dai fabbricati esclusivamente mediante contenitore con caratteristiche di idoneità tecnica certificate, denominato "composter", acquistato dall'utente;
 - sempre in proprietà privata, ad una distanza di almeno 30 metri dai fabbricati con l'utilizzo anche delle altre metodologie consentite: concimaia effettuata mediante cumulo o buca, cassa di compostaggio realizzata in proprio.

L'Amministrazione Comunale **si riserva di modificare annualmente la percentuale di abbattimento sulla superficie utilizzata dagli utenti che effettuano il compostaggio domestico in relazione all'effettivo risparmio economico derivante da detto utilizzo.**

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, o stampati mezzi a disposizione del Comune.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione.

Le riduzione e agevolazione previste dal presente regolamento, non sono cumulabili.

Art. 11

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- 1) le abitazioni occupate da famiglie in condizioni di accertata indigenza che vengono assistite in forma continuativa dall'Amministrazione Comunale;
- 2) altri casi simili. La richiesta di esenzione deve essere corredata dalla documentazione attestante;
- 3) gli edifici adibiti al culto pubblico con relativi annessi, i sagrati delle chiese e quelli occupati dalle comunità religiose;
- 4) i locali adibiti ad uffici, servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune;
- 5) i locali non adibiti ad uso alcuno, privi di arredamento e che restino chiusi per l'intero anno solare;

6) le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva per la parte di esse il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di norma, ai soli praticanti.

Le esenzioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12 Tariffazione

Le tariffe della tassa da applicarsi nell'anno successivo sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 Ottobre di ogni anno, salvo proroghe di legge, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. Qualora entro il termine anzidetto non vengano adottate le nuove tariffe s'intendono prorogate, per l'anno successivo, quelle dell'anno in corso.

Art. 13 Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, che concerne l'articolazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

Categoria	DESCRIZIONE
1 ^a	Case, appartamenti e locali ad uso abitazione.
2 ^a	Locali destinati ad uffici pubblici e privati e studi professionali.
3 ^a	Negozi ad uso commerciale o artigianale, esercizi pubblici in genere, locande, trattorie, ristoranti, caffè, bar sale da biliardo e simili.
4 ^a	Locali destinati a circoli, sale da convegno, teatri, cinematografi e sale da ballo.
5 ^a	Alberghi, collegi, convitti e pensioni.
6 ^a	Istituti pubblici di assistenza e beneficenza, case di cura, nonché tutti i locali a qualsiasi titolo occupati o comunque condotti non compresi nelle categorie precedenti.
7 ^a	Opifici industriali e artigianali, magazzini di generi vari all'ingrosso, pubbliche rimesse, posteggi, magazzini adibiti ad esposizioni, con superficie superiore ai 100 mq.
8 ^a	Caserme, scuole di ogni ordine e grado.

Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa prevista dalla voce più rispondente all'uso.

Il tributo viene liquidato con un'unica tariffa applicata alla superficie tassabile considerata in relazione alla Categoria di appartenenza.

Art. 14
Tassa giornaliera

La tassa giornaliera di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta da quelli che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono, per una durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree soggette a servitù di passaggio. La tassa è applicata anche alle aree private messe a disposizione della collettività da parte del proprietario e soggette alla produzione di rifiuti solidi urbani interni e assimilabili.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

TITOLO III
DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 15
D e n u n c e

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, numero civico, il numero interno, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi.

In particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e aree tassabili deve essere comunicata dal contribuente al Comune.

Art. 16 **Accertamento e controllo**

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 17 **Funzionario Responsabile**

Le funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono attribuiti al Capo Ufficio Tributi, il quale, tra l'altro, irroga le sanzioni, dispone i rimborsi e provvede alla formazione dei ruoli.

Art. 18 **Riscossione**

Gli importi del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di Legge, sono iscritti in ruoli nominativi, in base ai quali si procede alla riscossione della tassa.

Gli importi iscritti a ruolo sono arrotondati a € 0.50 per difetto se la frazione non è superiore a € 0.25 o per eccesso se è superiore (€ 0,25).

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi per ogni semestre o frazione di semestre legali.

Art. 19 **Rimborsi**

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che

intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali semestrali a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 20 **Sanzioni**

Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni sono soggette alle sanzioni amministrative previste dall' art. 76 comma 1 e 2 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21 **Contenzioso**

Di dare atto che viene garantita la potestà di autotutela. Di recepire la Legge 27.07.2000 n. 212, recante "disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente".

Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 gg. dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 22 **Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 23 **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni e del decreto legislativo 22/97 e successive modificazioni.